



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO VIGILI DEL FUOCO ALESSANDRIA

Disposizione di Servizio
(numero e data in intestazione)

Oggetto: DDS n°802 del 22.12.2017 - chiarimento.

Con riferimento alla DDS richiamata in oggetto ed a chiarimento della medesima, nel confermarne e ribadirne i contenuti generali, viste le reiterate segnalazioni di disservizi generati da una non uniforme applicazione tra i vari turni, si chiarisce che il diritto alla fruizione del pasto per il personale VVF inserito nel dispositivo di soccorso non è solo un diritto soggettivo del lavoratore, bensì un obbligo contrattuale a presupposto anche della tutela della salute del lavoratore medesimo chiamato a svolgere -a vario titolo- la propria attività lavorativa nel dispositivo di soccorso con impegno fisico ed orario variabili e, in molti casi, imprevedibili.

Ciò posto, nel richiamare e confermare la piena validità sia della DDS n°802 del 22.12.2017, che della successiva DDS n°311 del 07.06.2019, nonché della collegata DDS n°654 del 12.12.2019 (punto 6.3) si dispone che:

1. Nel caso in cui -per esigenze di servizio programmate- una o più unità operative in servizio presso la Sede Centrale vengano inviate in sostituzione presso i Distaccamenti (presso i quali la fruizione della mensa si servizio garantita tramite l'utilizzo di "buoni pasto"), il Sig. Capo Turno (o facente funzioni) del turno in cui avviene la sostituzione, provvederà a consegnare al personale inviato in sostituzione il buono pasto corrispondente al turno di sostituzione cui questi è stato comandato. Ove la consegna del buono non sia possibile da parte del Sig. Capo Turno che ha disposto la sostituzione (ad es. partenza dalla Centrale prima dell'orario di inizio turno) provvederà in merito il Sig. Capo Turno presente al momento della partenza dalla Centrale.
2. La consegna dei buoni pasto, non nominativi bensì numerati progressivamente da 1 a 10, verrà registrata sull'apposito modello di registrazione già in uso e conservato -unitamente n°2 carnet da 10 buoni- in una busta all'interno della cassaforte a combinazione presente nell'ufficio dei Sigg. Capi Turno.
3. Ove si verificano fatti o circostanze che rendano impossibile la consegna del buono pasto secondo le direttive indicate, il Sig. Capo Turno (o facente funzioni) redigerà e sottoscriverà una dettagliata relazione scritta in ordine alle circostanze che hanno impedito la consegna del buono.
4. Al fine di consentire il progressivo reintegro delle scorte da utilizzarsi nei casi sopra indicati, non appena viene esaurito uno dei due carnet da 10 buoni, questo dovrà essere riconsegnato (vuoto) all'Uff. Ragioneria unitamente al modello compilato in ogni sua parte a riscontro delle distribuzioni progressivamente effettuate. L'Uff. Ragioneria provvederà quindi a reintegrare la scorta con un nuovo carnet da 10 pezzi ed un nuovo modello per la registrazione.

Si confida nella attenta e puntuale osservanza della suindicata procedura.

IL COMANDANTE
MARCHIONI